

Sentenza: 15 gennaio 2020, n.17

Materia: banche a carattere regionale-Provvedimento della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo e nomina degli organi straordinari nella Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani

Parametri invocati: artt. 17 e 20 del r. d. lgs 455/1946 (statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 2/1948, sia gli artt. 1 e 5 del d.lgs 205/2012, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio) nonché il principio di leale collaborazione

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Rimettente: Regione Siciliana

Oggetto: provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019

Esito: infondatezza del ricorso

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi: La Regione Siciliana solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Banca d'Italia, in relazione al provvedimento della Banca d'Italia che ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e la nomina degli organi straordinari della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani senza alcun coinvolgimento della Regione Siciliana. La Regione lamenta che tale mancato coinvolgimento avrebbe violato sia gli artt. 17 e 20 del r. d. lgs 455/1946 (statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 2/1948, sia gli artt. 1 e 5 del d.lgs 205/2012, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio), ed in particolare l'art. 5, che prevede tra l'altro che per le banche a carattere regionale, i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo sono adottati con decreto dell'assessore regionale per l'economia. Infine la Regione lamenta la violazione del principio di leale collaborazione.

La Corte Costituzionale giudica infondato il ricorso.

Innanzitutto la circostanza che la Banca d'Italia abbia agito unilateralmente omettendo qualsiasi coinvolgimento della Regione Siciliana nell'adozione del provvedimento non è oggetto di contestazione. Tuttavia l'applicabilità del d.lgs. 205/2012 e il riconoscimento delle prerogative in favore della Regione Siciliana presuppongono il carattere regionale della banca. Ora, in base all'art.

1, comma 3, dello stesso d.lgs., sono banche a carattere regionale quelle che hanno la sede legale in Sicilia (...), la cui operatività sia localizzata nella Regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo presentino carattere regionale. Dunque l'adesione ad un gruppo bancario nazionale determina la perdita del carattere regionale della banca affiliata e, di conseguenza, l'inapplicabilità della disciplina dettata dal d.lgs.

Il d.l.18/2016 prevede, ai fini dell'esercizio dell'attività bancaria nella forma della BCC, l'obbligatoria adesione a un gruppo bancario cooperativo tuttavia la Regione Siciliana ritiene possibile una lettura del d.l.18/2016, secondo la quale l'appartenenza ad un gruppo nazionale non determinerebbe la perdita del carattere regionale della BCC che vi abbia aderito. La riforma del 2016 avrebbe, infatti, inteso preservare un equilibrio tra attività bancaria e natura mutualistica. I poteri di direzione e coordinamento della capogruppo non sarebbero in grado di ridurre in alcun modo l'autonomia gestionale delle banche affiliate che rimarrebbero quindi regionali.

La Corte non condivide la tesi siciliana poiché, nonostante il d.l. 18/2016 abbia inteso salvaguardare lo scopo mutualistico delle BCC e, entro certi limiti, gli spazi di autonomia gestionale delle singole banche, tali circostanze non hanno determinato la conservazione del carattere regionale della banca in esame, che con l'adesione al gruppo bancario nazionale ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo la BCC di San Biagio Platani ha perso il carattere regionale ed pertanto è sottratta ai poteri di competenza regionale previsti dal d.lgs. 205/2012. Né la Consulta condivide gli ulteriori argomenti della ricorrente al fine di sostenere il mantenimento del carattere regionale della BCC di San Biagio Platani. Infine, secondo la Corte, è la stessa Regione a ritenere che, a seguito dell'adesione ai gruppi bancari cooperativi, siano venuti meno i presupposti per la permanenza, da parte della banca in questione, nell'Albo regionale delle banche siciliane, infatti essa non risulta più ricompresa nell'Albo regionale.

L'infondatezza della doglianza relativa alla violazione del principio di leale collaborazione, che viene in rilievo in situazioni ove si contrappongono competenze di soggetti pubblici diversi, discende direttamente dall'insussistenza della competenza regionale.